

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
- VISTA** la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: *“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n° 253 del 18.05.06 dalla Giunta di Governo, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
- VISTA** la deliberazione n° 287 del 21.07.06 della Giunta di Governo, con la quale è stato parzialmente modificato il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n° 253 del 18.05.06;
- VISTO** il D.P.C.M. 7/5/2003 con il quale è stata inserita, “limitatamente alla popolazione di Sicilia”, la Lepre italica (*Lepus corsicanus*) nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 157/1992;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n° 7 dell’8/05/2001, nel caso di modifiche dell’art. 18 della Legge 157/1992, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all’elenco delle specie cacciabili;
- VISTO** l’art. 20 della L. R. n. 19 del 22/12/2005: *“Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”*;
- VISTO** il comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000: *“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009;
- VISTO** il provvedimento n° 2643 del 22/10/2008 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
- VISTE** le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2009/2010 fornite dalle Unità Operative periferiche del Servizio XI, Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, a seguito di acquisizione del parere da parte dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti in ciascuna provincia;
- VISTA** in particolare la proposta della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Trapani di mantenere il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell’isola di Pantelleria ai livelli stabiliti negli anni precedenti, per la notoria abbondanza della specie che continua a provocare consistenti danni alle colture isolate e di aprire la caccia alla sola selvaggina migratoria nell’A.T.C. TP3, per i cacciatori non residenti, l’11 ottobre 2009;
- VISTA**, inoltre, la proposta della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Agrigento di limitare fino al 15 ottobre 2009 il prelievo venatorio al coniglio selvatico nell’isola di Lampedusa e di incrementare il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell’isola di Linosa per la riscontrata abbondanza della specie;
- VISTE** le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali ai sensi dell’art. 8, lettera p) della sopra citata L.R. 33/97, circa i territori comunali nei quali consentire l’uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

VISTO l'art. 18, comma 2, della L. R. n° 33/97 e succ. mod. ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del Calendario Venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;

SENTITO il Comitato Regionale Faunistico Venatorio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. n° 33/97 e succ. mod. ed integr., che nella riunione del 7 Aprile 2009 ha espresso il proprio parere sul Calendario Venatorio 2009/2010 predisposto dall'Amministrazione avanzando alcune proposte di modifica;

ACQUISITO, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 33/97, il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex I.N.F.S., reso con nota n° 14297/T-A11 del 01/04/2009;

CONSIDERATO che i limiti temporali del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile, in adempimento all'art. 19 comma 1 bis della L.R. 33/97, possono essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche e, comunque, devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, nel rispetto del numero complessivo di giornate e dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art.18 della L.157/92 ed altresì, in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011;

RITENUTO di poter attuare anche per l'annata venatoria 2009/2010 l'anticipazione del prelievo venatorio per il coniglio selvatico, e di conseguenza l'anticipazione della chiusura, per la salvaguardia della specie che sin dalla terza decade di dicembre può presentarsi in Sicilia già in fase riproduttiva. Inoltre, l'Amministrazione ha avviato da qualche anno, con la consulenza scientifica del Dipartimento di Biologia animale dell'Università di Palermo, il censimento del coniglio in aree campione e dai parziali risultati di densità ottenuti risulterebbero valori nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) che su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001). Si rappresenta che anche l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio della tortora in quanto è una specie i cui flussi migratori sono già rilevanti in Sicilia a partire dalla fine di agosto. Inoltre, i dati scientifici in possesso (Lo Valvo M. et al., 1993; Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano una condizione di stabilità relativamente allo status della popolazione siciliana. Si rappresenta che non può essere accolto il parere dell'I.S.P.R.A. per quanto attiene all'esercizio venatorio limitato alle mezze giornate, in quanto difficilmente controllabile dagli organi di vigilanza.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio del merlo, in quanto i dati scientifici in possesso (Lo Valvo et al., 1993 e Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano un notevole miglioramento del suo status in Sicilia ed anche l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio del colombaccio, che negli ultimi quindici anni ha mostrato un trend positivo nel territorio siciliano. Inoltre, anche l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente.

RITENUTO di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio della lepore, seppur con le limitazioni previste, in quanto dai dati in possesso (Lo Valvo M., 2007) lo status della popolazione regionale risulta soddisfacente ed inoltre, a seguito dei primi risultati ottenuti dei censimenti effettuati a partire dall'anno 2007, sono state precluse alcune zone della provincia di Siracusa.

CONSIDERATO che i pareri espressi dall'I.S.P.R.A. sono forniti al fine di stimolare una forma di gestione faunistico-venatoria appropriata ma che non sono vincolanti, si rappresenta quanto segue:

- per la quaglia si è ritenuto di poter, comunque, anticipare di una settimana l'apertura al prelievo venatorio in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011, in quanto anticipando di sole tre giornate il prelievo si inciderebbe soprattutto sulla popolazione nidificante in Sicilia che risulta ancora consistente (Atlante della biodiversità della Sicilia: vertebrati terrestri, ARPA – Sicilia, 2008);
- per la beccaccia si è ritenuto di non anticipare la chiusura al prelievo venatorio al 31 dicembre in quanto il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone boscate e queste sono

in buona parte interdette all'attività venatoria in quanto aree parco, riserve e zone demaniali, pertanto la pressione venatoria non raggiunge mai livelli elevati e pericolosi per la consistenza numerica della specie, per la quale esiste una ulteriore limitazione al prelievo annuale;

- per il fagiano l'attività venatoria è prevista dall'art. 19 lett. b) della L.R. 33/97, con le modalità, prescrizioni e limitazioni indicate;
- per la moretta e l'alzavola, non è stata accolta l'esclusione dalle specie cacciabili in quanto si ritiene che i cacciatori, muniti di certificato di abilitazione all'esercizio venatorio ottenuto a seguito di un apposito esame sostenuto in diverse materie, tra cui "zoologia applicata alla caccia", siano in grado di distinguere le differenti specie di anatidi presenti in Sicilia, ciò nonostante è stata positivamente valutata l'opportunità di precludere la caccia in corrispondenza dei pantani della Sicilia sud-orientale, così come indicato anche nei piani d'azione nazionali per la conservazione della *moretta tabaccata*, dell'*anatra marmorizzata*, ecc. Inoltre, è stato previsto il prelievo venatorio agli anatidi nel Lago Trinità a partire dal 15 novembre 2009 a causa della fenologia dell'anatra marmorizzata, che risulta già assente nel periodo tardo autunnale;
- per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria, la mobilità dei cacciatori avviene in adempimento all'art. 20 della L.R. 19/2005;

CONSIDERATO che in Sicilia non sono identificabili dei valichi montani che abbiano la caratteristica di raggruppare in maniera consistente ed obbligata i contingenti migratori in quanto la migrazione avviene in modo diffuso su tutto il territorio siciliano, anche se esistono delle vie di migrazione preferenziali ma non obbligate come i valichi montani che variano con le condizioni climatiche. Anche il Piano Regionale Faunistico Venatorio, infatti, cita testualmente che "*non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie, pertanto, non ne risentono.*";

CONSIDERATO che il calendario venatorio viene emanato in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 e che su quest'ultimo è in itinere la procedura per l'implementazione della Valutazione Ambientale Strategica;

RAVVISATA la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi:

D E C R E T A

ART. 1 - L'annata venatoria 2009/2010 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

ART. 2 - Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 15 Aprile 2009

L'ASSESSORE
(Prof. Giovanni La Via)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. N. 56
(Dott.ssa Zora Daniela)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI
(Dott. Camillo Albanese)